
XVI Legislatura - Camera dei Deputati Atto n. 1364

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 17.2.09

L'atto n. C 1364 recante "Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida " presentato alla Camera di iniziativa dell' On. Razzi ed altri, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, comunicazioni). L'analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1^a (Aff. costit.), 2^a (Giustizia). L'attività di accendersi una sigaretta o fumare durante la guida può provocare una diminuzione del livello di attenzione nella guida stessa, con l'aumento delle possibilità di effettuare un incidente. Partendo da questo assunto, il presente disegno di legge introduce il divieto di fumare durante la guida al fine di consolidare la diffusione di comportamenti corretti, che prevengano il perpetuarsi di sinistri stradali e garantiscano una maggiore sicurezza nelle strade. Si ricorda che specularmente, al Senato, è stato presentato un altro progetto di legge avente lo stesso oggetto di quello appena analizzato. Si tratta dell'atto S 622 recante "Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida " d'iniziativa del Senatore Belisario ed altri, attualmente all'esame in sede referente dell' VIII Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni). Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAZZI, BARBA, BARBATO, BARBIERI, BORGHESI, CATONE, COSTANTINI, DE POLI, DI BIAGIO, DI CAGNO ABBRESCIA, FADDA, FARINONE, FEDI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FRONER, GIAMMANCO, HOLZMANN, IANNARILLI, IAPICCA, RICARDO ANTONIO MERLO, MILO, MURA, OLIVERIO,

PALAGIANO, PORTA, RIA, SBAI, SCILIPOTI, STRIZZOLO, TOUADI,
VALENTINI, ZACCHERA

Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida

Presentata il 23 giugno 2008

Onorevoli Colleghi! - In Italia circolano oltre 30 milioni di veicoli e il bilancio annuale degli incidenti stradali si profila come un vero e proprio bollettino di guerra. Ogni giorno accadono centinaia di incidenti che causano la morte di almeno un individuo ogni ora. Si tratta di una vera piaga sociale che, oltre a seminare dolore e lutto, comporta anche un elevato costo sociale.

Le modifiche, nel tempo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state dettate dall'esigenza di porre rimedio a tale situazione attraverso l'introduzione di nuove regole che garantissero una maggiore sicurezza, soprattutto mediante la prevenzione.

La presente proposta di legge intende provvedere all'integrazione delle già vigenti norme di prevenzione introducendo anche il divieto di fumare durante la guida, allineando, tra l'altro, la legislazione italiana a quella di alcuni Paesi europei come l'Inghilterra e la Svezia.

Chi si accende una sigaretta mentre è alla guida di un'automobile provoca una diminuzione del proprio livello di attenzione alla stessa guida, con conseguente aumento delle probabilità di provocare un incidente; lo stesso tenere in mano la sigaretta non permette di eseguire i movimenti in modo corretto e, soprattutto, sicuro.

Se, per esempio, cade l'accendino o, peggio, cade la sigaretta accesa, il guidatore, cercando di evitare che si bruci il tappetino della macchina, viene a trovarsi in una situazione di *stress* e di pericolo; anche solo l'accendere la sigaretta o depositare la cenere nel portacenere provoca una dispersione di attenzione in quanto comporta l'impiego di una mano e costringe, quindi, il

guidatore a usarne solo una per gestire il volante. Secondo una ricerca della Brunel University, chi fuma guida più velocemente e in maniera più frenetica rispetto a chi è esente da questo vizio.

Anche il fatto che l'aria dell'abitacolo diventa irrespirabile può incidere sulla reattività del guidatore senza che egli se ne avveda, aumentando il pericolo di incidenti.

Fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso del telefono cellulare mentre si è al volante e, come sappiamo, una recente norma introdotta nel citato codice della strada vieta l'uso degli apparecchi radiotelefonici durante la marcia e prevede adeguate sanzioni in caso di violazione.

Un altro argomento, altrettanto valido, a sostegno del divieto di fumare durante la guida di un autoveicolo, si ravvisa nella necessità della tutela della salute dei terzi viaggiatori, in particolare i bambini, i quali sono sottoposti al dannosissimo fumo passivo.

Inoltre vi è il fatto che spesso, e per consuetudine quasi automatica, il conducente getta fuori dal finestrino il mozzicone acceso, con conseguenze imprevedibili per l'ambiente esterno. La circostanza ha spesso causato incendi sulle sterpaglie adiacenti strade a percorrenza veloce, con la comparsa improvvisa di fumo che, ostacolando la visibilità, rischia di provocare incidenti. Lo stesso gesto di eliminare dall'abitacolo di un veicolo in corsa la sigaretta, provoca, a contatto con il vento, la dispersione all'interno del veicolo di ceneri accese che possono causare incendi all'interno del veicolo stesso.

Appare, dunque, opportuno e necessario modificare la disciplina vigente, per rafforzare la prevenzione e per garantire maggiore sicurezza sulle strade nel nostro Paese, introducendo nel citato codice della strada una norma che sancisca il divieto di fumare durante la guida di autoveicoli e le relative sanzioni per chi contravviene alla norma stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. È vietato al conducente di fumare durante la marcia»;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli da fumo durante la guida».